



FEDERCULTURE

CAMERA DEI DEPUTATI

VII COMMISSIONE
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

AUDIZIONE INFORMALE

A.C. 1341

(DISPOSIZIONI ORGANICHE PER LA VALORIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA TUTELA
DEL MADE IN ITALY)

1

5 OTTOBRE 2023



FEDERCULTURE

Federculture è la federazione delle Imprese e degli enti di gestione di cultura, turismo, sport e tempo libero. Oggi è l'associazione che rappresenta e mette in rete alcune delle più importanti aziende culturali del Paese, insieme a Regioni, comuni e i soggetti pubblici e privati impegnati nella programmazione e nella gestione dei servizi pubblici nei settori della cultura, turismo e tempo libero.

Federculture opera come sistema-rete in rappresentanza degli Associati, sostenendo il ruolo dell'impresa nella gestione dei beni e delle attività culturali come fattore di progresso del settore.

La Federazione sostiene la valorizzazione del patrimonio e delle attività culturali per contribuire allo sviluppo locale; incoraggia attività di ricerca; progetta e promuove modelli gestionali innovativi che favoriscano il raggiungimento di alte performance economiche e sociali, in una logica di collaborazione tra pubblico e privati.

Federculture, inoltre, è un sindacato d'impresa in quanto titolare dell'unico Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro specifico per i lavoratori del settore culturale, turistico, ambientale e dello sport. La Federazione ne promuove la diffusione come strumento fondamentale per un'organizzazione efficiente delle imprese, per la crescita delle professioni e il miglioramento dell'offerta culturale.

2

PREMESSA

Nel suo ruolo di associazione rappresentativa di imprese pubbliche e private del settore delle attività culturali, Enti Locali e Regioni, Federculture ha da sempre auspicato il varo di un Testo Unico ed organico in materia di "imprese culturali e creative" quale strumento elettivo per realizzare una complessiva opera di ricognizione, revisione, innovazione, sistematizzazione e quindi codificazione del vasto, disomogeneo e spesso contraddittorio insieme di disposizioni a oggi vigenti in materia.

Anche e soprattutto in ragione della difficoltà di stabilire definizioni e regole in grado di cogliere la complessità di tutte le molteplici e diversificate realtà che compongono l'universo delle imprese



culturali e creative, la normativa di settore si è infatti sviluppata, negli ultimi decenni, per stratificazioni successive, attraverso interventi non sempre coordinati e coerenti tra loro.

Nella visione di Federculture, il varo di un Testo Unico avrebbe dovuto non da ultimo costituire l'occasione per realizzare, attraverso il riordino degli strumenti esistenti, un'importante opera di individuazione di risorse economiche da destinare in via stabile e continuativa al sostegno e al finanziamento di un vero e proprio modello di "politica industriale" anche per il settore culturale e creativo.

A tale proposito, è certamente encomiabile la volontà dell'attuale Governo di adottare un approccio sistemico, presentando un disegno organico e strutturato su un tema complesso ed eterogeneo come il "Made in Italy" con l'obiettivo di addivenire ad una vera e propria "politica industriale" in materia.

Nella convinzione che la cultura della bellezza, della creatività, della tradizione e al tempo stesso dell'innovazione, dell'eccellenza qualitativa e al contempo della qualità della vita costituiscano, nel loro inscindibile e irripetibile connubio, un tratto caratteristico fondamentale dell'identità italiana e rappresentino, di conseguenza, un patrimonio da preservare, difendere ed accrescere, Federculture accoglie con grande favore la presentazione di un Disegno di Legge recante "*Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del Made in Italy*", quale prima e unica iniziativa specificamente concepita allo scopo di mettere in campo strumenti in grado di dispiegare tutte le potenzialità di sfruttamento del c.d. "*country effect*" da parte delle imprese italiane, in piena coerenza con le regole del mercato interno dell'Unione Europea.

Nell'ambito di un progetto di tale ambizione e respiro, Federculture apprezza l'inserimento, tra le misure di promozione di cui al Titolo IV del DDL, di apposite disposizioni dedicate alle "*imprese culturali e creative*" (artt. 19-22) che non contraddice l'aspirazione ad una normativa unitaria e dedicata al settore. Con l'approvazione di questo disegno di legge si potrebbe, inoltre, disporre la



riorganizzazione di tutto il sistema delle “Fondazioni di Partecipazione”, principale forma giuridica delle imprese a partecipazione “pubblico/privata” del sistema culturale italiano.

In questa sede, pertanto, mettendo a disposizione i risultati della propria attività di studio, rappresentanza e progettazione nel settore delle attività culturali e creative, Federculture si propone di dare il proprio contributo formulando alcune osservazioni e proposte di modifica e integrazione del DDL in esame, di seguito illustrate.

L'INCLUSIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI E DELLE IMPRESE DELLA FILIERA

Nella consapevolezza della complessità ed eterogeneità che contraddistinguono l'universo delle imprese “culturali e creative” e delle conseguenti difficoltà che si incontrano nel cercare di definirne il perimetro utilizzando le categorie statistiche – ma anche e prima ancora, le categorie giuridiche – oggi a disposizione, la principale premura di Federculture è che nessuna componente di un siffatto universo rimanga esclusa dal campo di applicazione delle misure contenute nel DDL.

4

Per tale motivo, Federculture ritiene anzitutto opportuno, nell'ambito del rinvio generale operato dall'art. 19 comma 2 del DDL a *“tutti gli enti, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al Libro V del codice civile, indipendentemente dalla loro forma giuridica”* e al fine di scongiurare ogni dubbio interpretativo a riguardo, includere esplicitamente tra i destinatari delle previsioni legislative i lavoratori autonomi, anche in considerazione dell'importante ruolo che gli stessi rivestono nell'ambito del settore culturale e creativo.

In secondo luogo, Federculture propone di estendere il campo di applicazione del DDL a tutte le imprese della filiera, ricomprendendovi anche quelle specializzate nella fornitura di servizi dedicati alle imprese culturali e creative.



A oggi, il concetto di “filiera specializzata” è riconosciuto dalle classificazioni statistiche ufficiali solo per alcuni settori di attività economica, per la quasi totalità estranei al dominio delle imprese culturali e creative. In quest’ultimo ambito, sono infatti censite con un apposito codice ATECO esclusivamente le “attività di supporto alle rappresentazioni artistiche”; per le restanti attività esiste l’unica, generica categoria dei “servizi di supporto alle imprese” che non presenta alcuna specifica attinenza a un determinato settore produttivo.

Eppure, esattamente come riconosciuto per altri settori (dall’agricoltura ai trasporti, ai servizi informatici, ecc.), anche in quello qui in esame esistono imprese la cui attività, sebbene non possa essere definita di *“ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali”*, si colloca in fasi e ruoli chiave nell’ambito dei processi di produzione di beni o servizi culturali e creativi. Si tratta di imprese che hanno sviluppato competenze e professionalità specifiche e che, nell’ambito del mercato, si sono “specializzate” nell’offerta di servizi dedicati alle imprese culturali e creative.

Al fine di sostenere tali scelte di specializzazione, anche con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo e la strutturazione di una filiera di servizi qualificati nel settore culturale e creativo, Federculture propone pertanto di aggiungere un apposito comma *2bis* all’attuale art. 2, esplicitamente volto a ricomprendere nel campo di applicazione del DDL anche le imprese della filiera, suggerendone allo scopo una definizione costruita utilizzando termini già codificati nella prassi normativa.

L’ADOZIONE DEL CRITERIO DELL’ATTIVITA’ SVOLTA IN VIA ESCLUSIVA O PREVALENTE

A giudizio di Federculture, individuare l’oggetto sociale di un’azienda quale parametro sufficiente ad attribuirle la qualifica di “impresa culturale e creativa” rischia non solo di dilatare eccessivamente il campo di applicazione del DDL ma di mancare, prima ancora, gli ambiziosi obiettivi fatti propri dal DDL medesimo. E’ infatti risaputo come, all’atto di costituzione di un’impresa, si tenda a inserire nel



suo oggetto sociale la più vasta categoria di attività, le quali non tutte saranno poi realmente svolte dalla stessa.

A fronte di tale evidenza, Federculture propone, quale alternativa, l'adozione del criterio dell'attività effettivamente svolta in via esclusiva o prevalente, già utilizzato in diversi ambiti di legislazione (tra cui, in particolare, il D.L. 179/2012, convertito nella L. n. 221/2012, in materia di *start-up* innovative).

Dato che l'attività svolta in via esclusiva o prevalente è pur sempre indicata in termini di codice ATECO e che quest'ultimo può rivelarsi, da solo, insufficiente a individuare le imprese del settore culturale e creativo, si consiglia peraltro di prevedere, in sede di decretazione attuativa del DDL, anche lo strumento della "breve descrizione dell'attività svolta", sempre sul modello della normativa in materia di *start-up* innovative (v. art. 25 comma 12 lett d) D.L. 179/2012, conv L. n. 221/2012).

L'ISTITUZIONE DI UN UNICO REGISTRO DELLE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE

Coerentemente con le proposte di modifica già illustrate, Federculture suggerisce di ridisegnare anche e soprattutto gli strumenti attuativi delle disposizioni in materia di imprese culturali e creative, a cominciare dal Registro di cui all'art. 19 comma 6 e dall'Albo di cui all'art. 20 del DDL.

Il primo strumento è infatti attualmente concepito quale sezione speciale del Registro Imprese di cui all'articolo 2188 del Codice Civile e, come tale, non risulta idoneo a censire tutti quei soggetti non tenuti all'iscrizione – a titolo oneroso – al Registro medesimo. Si tratta della maggior parte dei lavoratori autonomi svolgenti attività a carattere culturale e creativo e, prima ancora, della maggior parte degli enti del terzo settore, nonché, più in generale, di tutti gli enti non commerciali, che pure rappresentano una considerevole e rilevante porzione del variegato universo di soggetti esercenti attività economica nel settore oggetto di intervento.



Il secondo strumento si presenta come una mera derivazione e duplicazione del primo e non si presta, segnatamente, a risolvere le criticità appena evidenziate, nella misura in cui il Ministero della Cultura, a differenza delle Camere di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura, non dispone di informazioni sull'attività svolta dalle imprese né di mezzi e competenze istituzionali per istruire procedimenti di verifica dei requisiti per l'acquisizione della qualifica di imprese culturali e creative.

La soluzione proposta da Federculture prevede pertanto l'istituzione di un unico Registro speciale nel quale possano essere iscritte tutte le imprese, gli enti e i lavoratori autonomi in possesso dei requisiti, la cui tenuta sia affidata alle Camere di Commercio in forza delle previsioni di cui all'art. 2 comma 2 lettera a) della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

L'AMPLIAMENTO DELLE MISURE FINANZIABILI

L'ultima proposta di integrazione formulata da Federculture attiene, infine, all'ampliamento delle tipologie di intervento finanziabili a valere sulle risorse individuate all'art. 21 del DDL.

7

Più in particolare, oltre ai contributi in conto capitale, si suggerisce di inserire la possibilità di concedere anche contributi in conto esercizio per le attività delle imprese culturali e creative.

Tale proposta risponde alla finalità di consentire una maggiore flessibilità nel disegno delle "politiche industriali" del settore culturale e creativo, in coerenza con gli obiettivi macro e micro economici di volta in volta individuati quali prioritari in uno scenario in costante evoluzione.

LE PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Nella seguente tabella sono schematizzate, in modalità testo a fronte, le modifiche e integrazioni che Federculture propone di apportare al testo del DDL oggetto di esame.



TESTO DDL	EMENDAMENTI PROPOSTI
ART. 19 (Imprese culturali e creative)	ART. 19 (Imprese culturali e creative)
1. La cultura e la creatività sono elementi costitutivi dell'identità italiana e accrescono il valore sociale ed economico della Nazione.	Identico.
2. Sono «imprese culturali e creative» tutti gli enti, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al Libro V del codice civile, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che: a) svolgono attività stabile e continuativa con sede in Italia, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), purché sia soggetto passivo di imposta in Italia; b) hanno per oggetto sociale, esclusivo o prevalente, una o più delle seguenti attività: ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali.	2. Sono «imprese culturali e creative» tutti gli enti, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al Libro V del codice civile, indipendentemente dalla loro forma giuridica e compresi i lavoratori autonomi , che: a) svolgono attività stabile e continuativa con sede in Italia, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), purché sia soggetto passivo di imposta in Italia; b) svolgono in via esclusiva o prevalente, una o più delle seguenti attività: ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali.
	2bis. Sono altresì considerate «imprese culturali e creative» i soggetti privati, costituiti in una delle forme di cui al comma 2, svolgenti in via esclusiva o prevalente attività economiche di supporto, ausiliarie o comunque strettamente funzionali alla ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali.
3. Ai fini della presente legge per beni, attività e prodotti culturali si intendono: a) i beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; b) le seguenti attività e prodotti culturali: beni, servizi, opere dell'ingegno, nonché i processi ad essi collegati, e altre	Identico.



espressioni creative, individuali e collettive, anche non destinate al mercato, inerenti a musica, audiovisivo e radio, moda, architettura e design, arti visive, spettacoli dal vivo, patrimonio culturale materiale e immateriale, artigianato artistico, editoria, libri e letteratura.	
4. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le condizioni del riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa, nonché le ipotesi di revoca.	Identico.
5. Per start up innovative culturali e creative si intendono, ai fini di quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le start up innovative in possesso dei requisiti di cui al comma 2, regolarmente iscritte alla sezione speciale delle imprese culturali e creative ai sensi del comma 6.	Identico.
6. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono un'apposita sezione nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, in cui sono iscritte le imprese culturali e creative e trasmettono annualmente al Ministero della cultura l'elenco delle stesse.	6. Ai sensi dell'art. 2 comma 2 lettera a) della legge 29 dicembre 1993, n. 580, presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono un apposito Registro in cui sono iscritte le imprese culturali e creative e trasmettono annualmente al Ministero della cultura l'elenco delle stesse ai fini della registrazione di cui all'art. 20.
7. Le imprese culturali e creative possono introdurre nella denominazione sociale la dicitura «impresa culturale e creativa» o «ICC» e utilizzare tale denominazione nella documentazione e nelle comunicazioni sociali.	Identico.
ART. 20 (Albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale)	ART. 20 (Registrazione al portale del Sistema archivistico nazionale)



<p>1. Presso il Ministero della cultura è istituito l'Albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale.</p>	Eliminato
<p>2. L'iscrizione all'Albo importa anche la registrazione al portale del Sistema archivistico nazionale (SAN) del Ministero della cultura, anche al fine di salvaguardare gli archivi storici delle imprese italiane e di valorizzare le imprese culturali e creative.</p>	<p>1. L'iscrizione al Registro di cui all'art. 19 comma 6 importa anche la registrazione al portale del Sistema archivistico nazionale (SAN) del Ministero della cultura, anche al fine di salvaguardare gli archivi storici delle imprese italiane e di valorizzare le imprese culturali e creative.</p>
<p>3. Con decreto del Ministro della cultura entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.</p>	Eliminato
<p>4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	Eliminato
<p>ART. 21 (Contributo per le imprese culturali e creative)</p>	<p>ART. 21 (Contributo per le imprese culturali e creative)</p>
<p>1. Il Ministero della cultura, al fine di promuovere e valorizzare il made in Italy e di rendere maggiormente competitivo il settore culturale e creativo, promuove e sostiene gli investimenti effettuati sul territorio nazionale dalle imprese culturali e creative di cui all'articolo 19. A tal fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro dal 2024 al 2033.</p>	Identico.
<p>2. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati condizioni, termini e modalità per la concessione dei contributi in conto capitale in favore delle imprese culturali e creative.</p>	<p>2. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati condizioni, termini e modalità per la concessione dei contributi in conto capitale e in conto esercizio in favore delle imprese culturali e creative.</p>
<p>3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle</p>	Identico.



<p>proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura</p>	
<p>ART. 22 (Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative)</p>	<p>ART. 22 (Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative)</p>
<p>1. Il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adotta ogni tre anni, con proprio decreto, il «Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative», di seguito denominato «Piano strategico». Il primo Piano strategico è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>Identico.</p>
<p>2. L'individuazione degli obiettivi del Piano strategico tiene in considerazione le seguenti finalità:</p> <p>a) definire modalità organizzative e di coordinamento delle attività delle amministrazioni competenti, fermi restando i poteri d'indirizzo e coordinamento in materia di internazionalizzazione delle imprese italiane stabiliti dall'articolo 2 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e dall'articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;</p>	



<p>b) favorire la sinergia dei programmi e degli strumenti finanziari destinati al settore;</p> <p>c) favorire lo sviluppo del settore, con particolare riguardo agli aspetti innovativi e di sperimentazione tecnologica;</p> <p>d) incentivare i percorsi di formazione finanziaria e gestionale dedicati alle competenze connesse alle attività del settore, in particolare mediante intese con il Ministero dell'istruzione e del merito, con le associazioni tra imprese, anche al fine di favorire l'integrazione con gli altri settori produttivi;</p> <p>e) favorire lo sviluppo delle opere dell'ingegno e la tutela della proprietà intellettuale;</p> <p>f) promuovere studi, ricerche eventi in ambito nazionale.</p>	
<p>3. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	<p>Identico.</p>